

CORONE DEGLI EREI



*Unione tra i Comuni di Castel di Iudica
Catenanuova, Centuripe, Raddusa e Regalbuto*

Approvato con Deliberazione nr. 05/2006 del 02 maggio 2006
Modificato con Deliberazione nella seduta del 20 marzo 2007

Regolamento Funzionamento Consiglio Dell'Unione

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Generale dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Il Consiglio Generale dell'Unione dei Comuni è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, dell'azione amministrativa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle Leggi Regionali e Statali ed, infine, al Regolamento del Senato della Repubblica, la dove applicabile.
5. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente del Consiglio Generale dell'Unione, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario.

Art. 2

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR., le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dell'Unione. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio dell'Unione, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, all'Ufficio di Presidenza.
5. Qualora nella riunione dell'Ufficio di Presidenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Componenti, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II CONVOCAZIONE

LE ADUNANZE

Art. 4

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Generale dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede Legale dell'Unione situata nel Comune di Catenanuova. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purchè ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, nell'aula all'uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il Presidente del Consiglio Generale dell'Unione, per i Consiglieri e per il Segretario generale, devono essere riservati i necessari posti per il Presidente della Giunta dell'Unione e i componenti della Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente del Consiglio dell'Unione, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Presidente Della Giunta o su determinazione propria, il Presidente del Consiglio dell'Unione può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalle sedi comunali, ma sempre nell'ambito territoriale dell'Unione Dei Comuni, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Generale dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalle sedi comunali, il Presidente del Consiglio Generale dell'Unione deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

Art. 5 **Publicità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio Generale dell'Unione sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Generale dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio dell'Unione chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Presidente della Giunta dell'Unione e i Componenti della Giunta, il Segretario Generale, il responsabile dell'ufficio di segreteria, il responsabile dell' Ufficio di coordinamento e i dipendenti convocati dal Presidente per l'assistenza del punto in questione, tutti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 6 **Adunanze „aperte“**

1. In presenza di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Presidente della Giunta o su propria determinazione, sentita la riunione dei componenti presenti dell'Ufficio di Presidenza , il Presidente del Consiglio dell'Unione può convocare il Consiglio Generale dell'Unione in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, delle Province, d'altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio dell'Unione, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Capo III I CONSIGLIERI

Art. 7 Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri del Consiglio generale dell'Unione, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Consiglio dell'Unione, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolate dallo Statuto dell'Unione dei Comuni "Corone degli Erei" e per tutto ciò non previsto dal vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR., le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente del Consiglio generale dell'Unione ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Nei casi in cui la legge o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art.8

Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dallo Statuto dell'Unione dei Comuni "Corone degli Erei" art.21 e per tutto ciò non previsto si fa riferimento al vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR., le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere è disciplinata dal art. 21 dello Statuto Unione dei Comuni "Corone degli Erei" . Verificandosi le condizioni previste, la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale dell'Unione nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente del Consiglio Generale dell'Unione. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le motivazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente del Consiglio Generale dell'Unione, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 9

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di loro i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente della Giunta dell'Unione interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
5. I Consiglieri, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni dell'Unione istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Presidente della Giunta dell'Unione o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Capo IV

GLI ORGANI CONSILIARI

Art.10

Ufficio di Presidenza

1. E' Composto dal Presidente del Consiglio Generale dell' Unione, dal Vice Presidente e da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione con esclusione dei Comuni cui appartengono il Presidente e il Vice.
2. Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza (con esclusione del Presidente e Vice) sarà eletto dal Consiglio in votazione singola a maggioranza relativa;
3. Concorre alla programmazione dei lavori Consiliari;
4. Esprime parere se richiesto su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento ed ai lavori del Consiglio;
5. decide sulle questioni di interpretazioni del regolamento interno;
6. Propone al Consiglio le modifiche al regolamento interno;
7. Coordina le attività delle Commissioni Consiliari;
8. Gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie forniti al Consiglio per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali
9. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, salva la funzione vicaria del Vice Presidente in caso di sua assenza;
10. Alle riunioni dell'Ufficio è, di norma, invitato senza diritto di voto, il Presidente della Giunta;
11. Le sedute dell' Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

I gruppi consiliari

12. I Consiglieri eletti si riuniscono in gruppi consiliari costituiti da non meno di due membri, alla cui qualità di capogruppo non può essere nominato il Presidente del Consiglio.
13. Ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire assumere consulenze presso i Comuni che la compongono nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione medesima.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio , per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, i cui Componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Le Commissioni Consiliari sono composte da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione, può deliberare l'istituzione di una Commissione d'indagine, definendone nello stesso tempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
4. Il Consiglio può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi.
5. Come previsto dal primo comma, il Consiglio può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
6. Il presente regolamento prevede in relazione al comma 1 del presente articolo le seguenti commissioni permanenti formate ognuna da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno:
 - Commissione affari istituzionali;
 - Commissione Attività Produttive e infrastrutture.
 - Commissione Finanze e Economia.
7. La Commissione viene convocata la prima volta entro sette giorni dalla sua costituzione dal Presidente del Consiglio ed elegge al proprio interno un Presidente e un vice Presidente con due votazioni separate.

Le commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso contenente l'ordine del giorno da trattare, o su richiesta dell'assessore al ramo o su richiesta di almeno un terzo i componenti.

Ciascuna Commissione permanente è presieduta alla prima adunanza dal consigliere anziano per età e successivamente dal presidente, eletto nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Presidente della Giunta.

8. Possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Generale dell'Unione, Il Presidente della Giunta dell'Unione o un assessore da lui delegato.

Possono partecipare dietro richiesta della commissione stessa i dirigenti capi settore in relazione agli affari da trattare, nonché soggetti o associazioni interessate.

9. Di ogni seduta viene redatto un regolare verbale da parte del Segretario della Commissione.

Art.12

Il Presidente del Consiglio Generale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Generale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla legge, dalle norme vigenti nell'Unione e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario generale informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria e Coordinamento; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nei Comuni e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco del comune di provenienza in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario.

Art. 13

Attribuzioni e poteri

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio o chiedere l'intervento del Presidente della Giunta dell'Unione o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Presidente della giunta dell'Unione al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
6. I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente. Per la Polizia della parte dell'aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza dei Vigili Urbani. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per invito del Presidente.
7. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta devono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini. Quanto non è possibile individuare l'autore dei disordini il Presidente può ordinare che venga sgombrata l'aula.
- 8.

Capo V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio Generale dell'Unione in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio neo eletto, che è disposta dal Presidente della giunta dell'Unione, come previsto dall'art.18 comma 3 dello Statuto e dall'art. 19 della L.R. 7/92 o dalle norme vigenti.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio Generale dell'Unione del Consiglio Generale dell'Unione la convocazione è disposta da chi ne fa le veci in base allo Statuto e alla legge. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio più anziano d'età, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio

neo eletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio Generale dell'Unione.

4. La convocazione del Consiglio è disposta, come previsto dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio , è convocato dal Presidente del Consiglio Generale dell'Unione in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dallo Statuto e dalla legge.
6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria su determinazione del Presidente del Consiglio Generale dell'Unione o quando la stessa si tiene su richiesta del Presidente della Giunta dell'Unione o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza è stata richiesta dal Presidente della giunta dell'Unione o da un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente del Consiglio Generale dell'Unione, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 15 **Ordine del giorno**

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente della Giunta dell'Unione, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente del Consiglio Generale dell'Unione ed ai Consiglieri. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. L'Atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inviato esclusivamente via fax o e-mail alle segreterie dei

singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvedono, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri eletti nel Comune, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, a darne comunicazione via fax o mail dell'avvenuta notifica, l'invio via posta all'Ufficio segreteria generale e all'Ufficio Coordinamento, degli originali, delle dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.
7. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte, all'ordine giorno, per ultimo. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono stati enunciati nell'avviso di convocazione. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o qualche consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio.

Art. 16

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Gli elenchi degli affari da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'O.d.G., debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma 1.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dall'art.27.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.
8. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 17 Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune dove è ubicata la sede legale ed inviato alle segreterie degli altri Comuni associati con l'onere di pubblicarlo al proprio albo e di comunicare alle autorità competenti, se la seduta viene svolta nei confini del proprio territorio, quanto e dovuto per legge. Il Segretario generale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:
 - al Presidente della Giunta dell'Unione e agli Assessori;
 - all'Assessorato regionale EE.LL.;
 - al Comitato regionale di controllo;
 - alle forze dell'ordine;

3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione a cura delle singole segreterie dei Comuni Associati.

Art. 18 **Deposito degli atti**

1. Le proposte di deliberazione, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno un giorno prima della data di convocazione mediante pubblicazione su sito internet dell'unione e deposito presso i locali della segreteria generale dell'Unione.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi s'intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Capo VI
LE ADUNANZE
Art. 19

Validità delle adunanze

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta d'inizio la mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne i casi in cui la legge richiede una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per le quali non sono previste votazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessari per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio né fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.

6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesti per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento d'ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale, il quale ne darà atto nel verbale.
7. Di quanto sopra è preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 20

Partecipazione del Presidente della giunta e degli Assessori

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
2. Il Presidente della Giunta e gli Assessori, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente del Consiglio generale, il Presidente della Giunta Dell'Unione e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Presidente della Giunta dell'Unione o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intenda ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 21

La partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso d'impedimento o d'astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice Segretario all'uopo autorizzato.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta della Giunta dell'Unione o del Presidente del Consiglio dell'Unione, anche i funzionari o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Capo VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 22 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente del Consiglio informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente del Consiglio, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quell'adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Presidente della Giunta e degli Assessori.

Art. 23
Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo d'appartenenza. I Consiglieri, il Presidente della Giunta dell'Unione e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente del Consiglio deve intervenire, togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati di cui al successivo art. 24. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente del Consiglio deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 24
Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, per non più di cinque minuti la prima volta e la seconda volta per l'eventuale dichiarazione di voto.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente della Giunta e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 23 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse

abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempi più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 25

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 26

Contenuto e forma delle interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta alla Giunta per sapere se una determinata circostanza sia vera: se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Presidente della Giunta o alla Giunta; se taluna informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Giunta. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione. Nel presentare un'interrogazione il consigliere specifica se intende avere risposta scritta. In questo caso non esiste obbligo di portare l'interrogazione in consiglio.
2. Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione. Il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte. La Giunta risponde immediatamente eccetto che dichiarare di voler differire la risposta ed in questo caso indica in quale giorno darà la risposta. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non sia presente quando arriva il suo turno.
3. Le dichiarazioni della Giunta possono dare luogo a repliche dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia più o meno soddisfatto della risposta, nei limiti di tempi previsti dal regolamento.
4. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta o al Presidente della Giunta circa i motivi o gli intendimenti dell'azione amministrativa. Essa è presentata per iscritto senza motivazioni.
Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte. La Giunta risponde immediatamente eccetto che dichiarare di voler differire la risposta ed in questo caso indica in quale giorno darà la risposta. L'interpellanza s'intende ritirata se l'interpellante non sia presente quando arriva il suo turno.

Art. 27

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente del Consiglio.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la

pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
5. La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente della Giunta o alla Giunta, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza, allo scopo di stimolare l'attività della Giunta o del Consiglio. E' presentata per iscritto ed è motivata.
Dopo una interpellanza o interrogazione, l'interpellante o l'interrogante se non soddisfatto della risposta può presentare una mozione.

Art. 28

Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udito l'Ufficio di Presidenza e tenute presenti le norme legislative e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. All'apposita conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Presidente della Giunta o un suo rappresentante.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, sentiti i componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto del precedente art.16.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente del Consiglio da verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico all'Ufficio di Presidenza di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 24 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

Capo VIII LE DELIBERAZIONI

Art. 29 Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata dal Segretario generale avvalendosi di un dipendente dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Di esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente del Consiglio, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente del Consiglio, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario Generale. Possono essere trascritte a verbale, le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Generale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente del Consiglio, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 30

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria dell'Unione.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali s'intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per il quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto s'intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prendono atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art 31

Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente Del Consiglio nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, secondo il momento in cui la questione stessa è sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 32

Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Generale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
4. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata per mezzo di schede con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne l'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
 - c) quando la legge, od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
 - d) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
 - e) terminata la votazione e il Presidente Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e

comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art 33

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per le quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un’unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere proposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni è indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Capo IX

NORME FINALI

Art 34

Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Presidente della Giunta invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento.

Articolo 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune dove ha sede legale l'unione e inviato alle segreterie dei comuni associati per la pubblicazione all'albo Pretorio.
2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti ,in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

INDICE

C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Interpretazione del regolamento

C A P O II LE ADUNANZE

- Art. 4 Sede delle adunanze
- Art. 5 Pubblicità delle sedute
- Art. 6 Adunanze aperte

C A P O III I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 Mandato elettivo
- Art. 8 Dimissioni, decadenza ecc
- Art. 9 Diritti dei Consiglieri

C A P O IV GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 10 I gruppi consiliari
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Il Presidente del Consiglio
- Art. 13 Attribuzioni e poteri

C A P O V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 14 Convocazione
- Art. 15 Ordine del giorno
- Art. 16 Termini di consegna
- Art. 17 Pubblicazione
- Art. 18 Deposito degli atti

C A P O VI LE ADUNANZE

- Art. 19 Validità delle adunanze
- Art. 20 Partecipazione del Sindaco
- Art. 21 Partecipazione del Segretario

C A P O VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 22 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 23 Ordine della discussione
- Art. 24 Svolgimento della discussione
- Art. 25 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 26 Contenuto e forma delle interrogazioni e interpellanza
- Art. 27 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 28 Termine dell'adunanza

C A P O VIII LE DELIBERAZIONI

- Art. 29 Redazione del verbale
- Art. 30 Approvazione del verbale
- Art. 31 Le votazioni
- Art. 32 Forme di votazione
- Art. 33 Esito delle votazioni

C A P O IX NORME FINALI

- Art. 34 Diffusione
- Art. 35 Entrata in vigore